

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Documento di seduta

19.9.2007

B6-0351/2007

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

presentata a seguito di una dichiarazione della Commissione

a norma dell'articolo 103, paragrafo 2, del regolamento

da Janelly Fourtou, Toine Manders, Karin Riis-Jørgensen, Frédérique Ries,
Gianluca Susta e Danutė Budreikaitė

a nome del gruppo ALDE

sulla sicurezza dei prodotti e, in particolare, dei giocattoli

Risoluzione del Parlamento europeo sulla sicurezza dei prodotti e, in particolare, dei giocattoli

Il Parlamento europeo,

- vista la direttiva 88/378/CEE sulla sicurezza dei giocattoli,
 - vista la direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti,
 - visto l'articolo 103, paragrafo 2, del suo regolamento,
- A. considerando che negli ultimi mesi è stata annunciata nell'UE una serie di campagne volontarie di richiamo su larga scala per quanto riguarda milioni di giocattoli non sicuri che costituiscono una minaccia per la salute dei bambini,
- B. considerando che queste azioni di richiamo hanno incrementato la sensibilità in merito al fatto che, nonostante un'ampia armonizzazione dei prodotti e l'attuazione di un sistema di sorveglianza del mercato a livello UE, vengono tuttora prodotti, importati e commercializzati all'interno del mercato UE prodotti non sicuri,
- C. considerando che queste campagne volontarie di richiamo sono dovute solo all'efficace monitoraggio delle aziende interessate; che esiste l'autentica preoccupazione che non tutti i produttori e importatori mantengano standard analoghi,
- D. considerando che il 48% dei prodotti non sicuri scoperti hanno origine in Cina e il 27% non ha un'origine precisa, mentre il 25% di tutti i prodotti non sicuri scoperti sono giocattoli per bambini; che il 65% dei produttori di giocattoli europei acquista i propri prodotti in Cina,
- E. considerando che la sorveglianza dei mercati e dell'ingresso nell'UE nonché i divieti di commercializzazione di prodotti difettosi sono di competenza degli Stati membri, ma richiedono un maggior coordinamento UE,
- F. considerando che tale situazione richiede un'urgente azione di rimedio, essendo la protezione dei consumatori una priorità fondamentale dell'UE e degli Stati membri,
- G. considerando che l'attuale normativa europea sulla sicurezza dei giocattoli non è stata adeguatamente applicata,
- H. considerando che il "nuovo approccio" non ha fornito il necessario livello di protezione, ad esempio per quanto riguarda la sicurezza dei giocattoli o delle apparecchiature mediche e che, nel maggio 2006, il Parlamento ha chiesto di limitare rigorosamente il nuovo approccio alle misure di armonizzazione di natura puramente tecnica, considerati i problemi di inadeguata trasparenza e responsabilità della standardizzazione,
- I. considerando che l'esternalizzazione della produzione non esenta i produttori di giocattoli

dall'obbligo di rispettare la normativa UE e gli elevati standard applicati dall'UE,

- J. considerando che gli operatori del mercato non hanno solo l'obbligo giuridico ma anche quello morale di tutelare i consumatori,
- K. considerando che il marchio CE costituisce già uno strumento efficace per garantire la responsabilità di produttori e importatori,
- L. considerando che la Commissione dovrebbe altresì concentrarsi sulla contraffazione e la pirateria di merci nonché sull'introduzione di un marchio del paese d'origine,
 - 1. invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare tutte le necessarie misure legislative e amministrative per garantire che i beni di consumo commercializzati all'interno dell'UE rispettino pienamente gli attuali standard UE e non mettano a repentaglio la salute e la sicurezza dei consumatori;
 - 2. esorta i produttori europei ad attenersi alla normativa UE in materia di sicurezza e salute all'interno dei loro impianti situati sia nell'UE che nei paesi terzi, anche in caso di subappalto;
 - 3. invita la Commissione a rivedere il "nuovo approccio" applicato nella legislazione UE all'autorizzazione per la commercializzazione di prodotti e a introdurre indicatori e standard misurabili di sicurezza;
 - 4. invita la Commissione ad esaminare l'approccio "analisi del ciclo di vita" ai fini della valutazione della sicurezza dei prodotti;
 - 5. invita la Commissione a creare incentivi di mercato al fine di promuovere e favorire un comportamento più responsabile dell'industria per quanto riguarda la sicurezza dei prodotti;

Controllo del marchio CE

- 6. invita la Commissione a garantire che il marchio CE sia garanzia di rispetto della normativa tecnica e degli standard di qualità UE e ad adottare le necessarie ed efficaci misure per prevenire ogni abuso;
- 7. incoraggia la Commissione a intervenire fermamente, insieme agli Stati membri, per tutelare i diritti dei consumatori ogniqualvolta vi sia la prova di un comportamento e/o un utilizzo doloso di marchi di origine fraudolenti o fuorvianti da parte di produttori e importatori stranieri;
- 8. invita la Commissione a chiarire la responsabilità dei produttori e importatori in caso di uso improprio del marchio CE; ritiene che occorrerebbe comminare adeguate sanzioni per gli abusi; chiede che l'uso improprio di altri marchi volontari sia altresì passibile di sanzioni;
- 9. sottolinea l'importanza del marchio CE in quanto marchio di sicurezza per il consumatore a livello UE; invita la Commissione a coordinare le ispezioni nei paesi terzi al fine di razionalizzare i sistemi di monitoraggio degli Stati membri;

10. esorta la Commissione a istituire e coordinare un regime di sanzioni che gli Stati membri dovrebbero applicare per quanto riguarda le violazioni da parte di paesi terzi;

Revisione della direttiva sui giocattoli

11. esorta la Commissione ad accelerare la revisione della direttiva sulla sicurezza dei giocattoli, aggiornandone le disposizioni rispetto ai più recenti standard in materia di salute e sicurezza, nonché migliorando l'efficacia e i metodi di attuazione della direttiva e a presentare senza ulteriore indugio la sua proposta al Parlamento europeo;

12. invita la Commissione a concludere un accordo di reciproco riconoscimento sul sistema di informazione NANDO (Organizzazioni notificate e designate in base al nuovo approccio) con la Cina e altri paesi terzi, per determinare gli organismi notificati che possono effettuare la valutazione di conformità in base alla normativa UE;

Sistema RAPEX

13. invita la Commissione a rafforzare l'efficacia del sistema RAPEX onde garantire l'emersione del massimo numero di prodotti non sicuri che circolano nel mercato UE;

14. invita il Consiglio e la Commissione a istituire idonei meccanismi di sorveglianza e di applicazione della normativa in materia doganale;

15. esorta la Commissione ad adottare un'azione d'urgenza per affrontare il problema dei prodotti non sicuri di origine incerta;

Divieti di importazione di beni di consumo non sicuri

16. invita la Commissione a chiarire la procedura in materia di divieti di importazione su base puntuale, qualora gli standard in materia di sicurezza non siano rispettati in maniera regolare;

17. esorta la Commissione a ricorrere alle proprie prerogative per vietare i beni di consumo non sicuri sul mercato UE se questi prodotti si rivelano non essere sicuri;

Cooperazione con la Cina e altri paesi terzi

18. invita la Commissione a rafforzare la cooperazione con l'Amministrazione generale cinese per la supervisione della qualità, le ispezioni e la quarantena (AQSIQ) e le pertinenti autorità di altri paesi terzi che sono i principali esportatori di beni di consumo verso l'UE;

19. invita la Commissione a fornire assistenza tecnica alle autorità dei paesi terzi al fine di attuare le norme in materia di salute e sicurezza nonché migliorare la cooperazione doganale;

20. invita la Commissione a chiarire la sua attuale politica commerciale contemplando i prodotti potenzialmente pericolosi in generale, nonché tessili e giocattoli, in particolare, e le modalità in cui intende garantire la coerenza tra l'applicazione restrittiva delle attuali norme e la necessità impellente di garantire il diritto dei cittadini europei di disporre di prodotti sicuri;

21. invita la Commissione a chiarire le attuali misure di salvaguardia, ad esempio per quanto riguarda i tessili, e in che modo si relazionino con gli abusi in materia di criteri di sicurezza;
22. invita gli Stati membri a rafforzare i propri sistemi nazionali di sorveglianza del mercato;
23. invita la Commissione a istituire meccanismi per verificare in che modo questi standard di salute e sicurezza siano rispettati nei negoziati degli accordi di partenariato e cooperazione di prossima generazione;
24. invita gli Stati membri a cooperare attivamente con gli USA e altri partner commerciali per quanto riguarda la sorveglianza del mercato e la sicurezza dei prodotti;

Ruolo degli Stati membri

25. invita gli Stati membri a garantire una rigorosa applicazione delle leggi sui prodotti, e in particolare delle leggi sulla sicurezza dei giocattoli, e a incrementare gli sforzi per migliorare la sorveglianza e, soprattutto, le ispezioni a livello nazionale;
26. invita gli Stati membri a seguire attivamente tutte le indicazioni riguardanti i prodotti difettosi e, fra l'altro, a testare i beni di consumo sospetti;
27. invita gli Stati membri, in linea con il diritto comunitario, a sfruttare pienamente tutte le possibilità di cui dispongono a livello giuridico per garantire che i giocattoli non conformi o non sicuri non possano essere commercializzati o siano ritirati o richiamati dal mercato;
28. esorta gli Stati membri a sfruttare in modo più efficace la valutazione dei rischi nei regolamenti doganali;
29. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri.